

**CONCESSIONE DI MARIA
AMMINISTRAZIONE APPENNINO GUALDESE
GUALDO TADINO**

STATUTO - REGOLAMENTO

In relazione a precorsa corrispondenza, si comunica
che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
- Dir.Gen.dei Miglioramenti Fondiari e dei Servizi
Speciali - con nota n°61/65 Pos.28/13 del 22/9/1969,
ha reso noto che non ha nulla da osservare in ordine
alle modifiche apportate da codesta Amministrazione
al proprio Statuto-Regolamento con l'atto delibera-
tivo n°38 in data 25/11/1968, già approvato dalla
G.P.A.=. Il predetto Dicastero ha inoltre precisato
che, attesochè in sede di pubblicazione dell'atto
deliberativo suindicate non risultano pervenute op-
posizioni, ai sensi del terzo comma dell'Art.60 del
R.D.26/2/1928, n°332, lo Statuto-Regolamento di co-
desto Ente è divenuto atto definitivo. - - - - -

IL VICE PREFETTO REGGENTE: F/to Vaccaro "H"

GUALDO TADINO, li 18 Ottobre 1969. - - - - -

IL SEGRETARIO

(Sergio Confidati)

Confidati Sergio

IL PRESIDENTE

(Comm. Carlo Rosi)

Rosi





Prefettura della Provincia di Perugia

DIV. III - N°7265

PERUGIA, li 25 febbraio 1953

OGGETTO : Statuto Regolamento dell'Amministrazione dell'Appennino Gualde
se.

AL SIG. PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE
DELL'APPENNINO
GUALESE.

GUALDO TADINO

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha restituito l'unita copia del nuovo Statuto Regolamento adottato da codesta Ammin.ne, dando disposizioni per l'integrazione dell'art. 34 dello stesso, da parte dell'assemblea di codesto Ente, con l'aggiunta del comma seguente:

"Non perdonò il requisito di utente quei capi di famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però nel territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri, gestita da un membro della propria famiglia".

Si prega, pertanto, di premuovere apposita deliberazione in merito a quanto sopra, da parte dell'Assemblea degli Utenti e si trasmette, pascia, a questa Prefettura il predetto atto in duplice copia per i provvedimenti di competenza della Giunta Provinciale Amministrativa.

IL PREFETTO
(P.Rizzo)

AMMINISTRAZIONE
DELL'APPENNINO
GUALESE

59

1/4

DATA: 25.02.1953

Caratti

AMMINISTRAZIONE
dell'APPENNINO GUADESE

Comunanza Agraria - GUALDO TADINO

S T A T U T O - R E G O L A M E N T O

CAPITOLO I°

- COSTITUZIONE E SCOPI -

Art.1

La Comunanza Agraria "APPENNINO GUADESE"
di GUALDO TADINO ha sede nel capoluogo del Comune di
GUALDO TADINO. - - - - -

Essa venne costituita in forza di sentenza
della Giunta d'Arbitri di Foligno 14 Maggio 1893
ed in applicazione del Testo Unico 3 Agosto 1891 n°
510 sull'abolizione delle servitù civiche nelle Pro-
vincie ex-Pontificie, con speciale riferimento alla
Legge 4 Agosto 1894 n°397 sui domini collettivi.

La Comunanza è regolata col presente Sta-
tuto e con le norme dettate dalla Legge 16 Giugno
1927 n°1766, nonchè dal Regio Decreto 26 Febbraio
1928 n°332 e dalle vigenti disposizioni, in quanto
applicabili, della Legge Comunale e Provinciale e re-
lativo regolamento di esecuzione. - - - - -

Art.2

Autrice Appennino Gualdese
GUALDO TADINO
Il Presidente
(Comin. Carlo Rossi)



- La Comunanza ha per scopo:
- a) di curare gli interessi della collettività degli utenti, dei quali, ha la rappresentanza legale, sia davanti l'Autorità Amministrativa, come davanti l'Autorità Giudiziaria; - - - - -
 - b) di provvedere alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio, al godimento diretto ed indiretto di esso ed alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce all'esercizio degli usi civici; - - - - -
 - c) di promuovere, curare e vigilare la utilizzazione razionale dei boschi e il loro razionale governo, tenendo presenti le prescrizioni di massima in vigore e secondo il piano economico elaborato d'accordo col competente Comando del Corpo Forestale dello Stato;
 - d) di promuovere e curare la utilizzazione razionale dei pascoli ed il loro ragione governo, secondo le prescrizioni di massima e di un regolamento d'uso studiato d'accordo col competente Comando del Corpo Forestale dello Stato; - - - - -
 - e) di amministrare i beni costituenti il patrimonio collettivo, destinandone le rendite per provvedere alle spese di amministrazione, per il miglioramento e manutenzione del patrimonio stesso e per lo svolgimento di tutte le iniziative miranti ad incremento

tare l'economia silvo-pastorale della zona. - - -

Art.3


I cespiti di entrata della Comunanza, per provvedere ai bisogni dell'Ente, sono costituiti come appresso: -

- a) corrisposta d'affitto della montagna per il pascolo estivo; -
- b) ricavo dell'affitto dei terreni seminativi; - -
- c) ricavo dai tagli ordinari dei boschi ceduti ripartiti fra gli utenti; - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- d) corrispettivi d'uso sui permessi per far carbonaie, calcinaie e cave di pietra; - - - - - - - - - - - - - - -
- e) ricavo dell'affitto di terreni coltivabili; - -
- f) fida di pascolo del bestiame indigeno; - - - -
- g) tassa di utenza; - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- h) prodotto della vendita della foglia cosiddetta di "Ornello"; - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- i) ogni altra entrata ordinaria e straordinaria che potesse eventualmente effettuarsi. - - - - - - - - -

Art.4

L'affitto dei pascoli estivi per il bestiame transumante, come pure la vendita dei boschi d'alto fusto, allorquando riesisteranno nei beni dell'Ente, si potrà effettuare, previa deliberazione da approvarsi dalla Giunta Provinciale Amministrativa,

Ammin. Appennino Guadarrama
Giulio Taddeo
di Passalata
(Comm. Carlo Rossi)
Città di Roma



soltanto nel caso che i medesimi sopravanzino ai bisogni essenziali degli utenti, dopo, cioè, assicurato a ciascuno l'esercizio dei propri diritti di uso civico. - - - - -

Art.5

Nel solo caso che le rendite non fossero sufficienti per sopperire al pagamento delle imposte e delle spese di amministrazione e di sorveglianza, potrà imporsi agli utenti, in via del tutto eccezionale e con provvedimento da sottopersi all'approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa, un corrispettivo straordinario per l'esercizio degli usi civici consentiti. - - - - -

Art.6

E' assolutamente vietato la divisione fra gli utenti del ricavo delle rendite di cui ai precedenti articoli 3 e 4, come di qualsiasi economia dell'azienda. - - - - -

CAPITOLO II°

- P A T R I M O N I O -

Art.7

Il patrimonio della Comunanza è costituito dai seguenti beni mobili ed immobili: - - - - -
a) BENI MOBILI e VALORI: Titoli di rendita redimibili-

le, buoni del Tesoro novennali e azioni, valore capitale complessivo £. 20.450=

Mobili, attrezzi ed utensili - valore

complessivo aggiornato all'incirca . . £. 40.000=

Total £. 60.450=

(tanto i mobili quanto i titoli risultano dettagliatamente descritti in apposite inventario). -----

b) BENI IMMOBILI E DIRITTI PROMISCUI DI UTENZA:

1) Terreni montani di varie nature, ed essenzialmente pascolivi, boschivi, cedui, cespugliati e in parte anche sterili, posti nella zona Appenninica del territorio di Gualdo Tadino, e distinti nelle Mappe catastali di Gualdo-Palazzo-Vaccara-Roveto-Corcia e Rigali della superficie complessiva di tavo le 21516,07 pari ad ettari 2151,60,70 con un reddito catastale di £. 12079,67=. Nelle zone meno prossime agli abitati vi sono n°7 piccoli rifugi perchè possano trovarvi asilo i pecorai e i boseaioli quando vengono sorpresi dalla pioggia, dai temporali e dalle forti nevicate. Vi sono inoltre n°11 abbeveratoi per il bestiame immesso al pascolo nella montagna. ----

I predetti terreni vennero affrancati dal Direttario Bacchettoni Anna in virtù di sentenza della Corte Arbitrale di Foligno in data 14/5/1893 e la Comunanza deve tuttora pagare al Direttario un can-

Autentico Appennino Gualdese
GUALDO TADINO
il Presidente
(comun. Scuola Rossa)



ne anno di £.5280= che fra breve sarà affrancato.

2) Terreni banchivi cedui e cespugliati, posti in territorio del Comune di Fabriano, Voc. Val mare, della superficie complessiva di tavole 240,58 pari ad ettari 24,05,80 con il reddito catastale di £.323,82.=. Tali terreni pervennero alla Comunanza per affrancazione dal Marchese Serafini di Fabriano, in virtù di sentenza della Giunta Arbitrale di Ancona.

Su tutti i terreni di cui ai numeri 1)-2), gli utenti godono il diritto di pascere, legnare e far carbonaie per i propri usi e bisogni essenziali. I terreni stessi risultano dettagliatamente descritti in apposite inventarie.

3) La Comunanza "APPENNINO GUALDESE", e per essa i suoi utenti, godono il diritto promiscuo di legnare e pascare anche sul cosiddetto Abutinato della Chiavellara in Agro Fabrianese. Tale Abutinato ha una estensione presunta di 118,05,70 ettari, ed è in corso il giudizio per lo scioglimento della promiscuità nei confronti della Comunanza di Campodonico e Serradica che ne sono proprietari. - - -

4) Vi è poi un altro Abutinato dell'estensione di ettari 180,16 dove gli utenti della Comunanza di Gualdo Tadino godono parimenti il diritto di

pascole e legnatico in promiscuità con la popolazione di Boschetto in Agro Nocerino. La proprietà dell'Abutinato appartiene al Comune di Nocera Umbra ed è prossimo lo scioglimento anche di tale promiscuità.

Art.8

Dei mobili ed immobili di dominio collettivo appartenenti alla Comunanza, e perciò anche di quelli descritti nel precedente Art.7, dovrà essere compilato un esatto inventario, ove debbono essere compresi altresì tutti i titoli, atti e scritture che si riferiscono al patrimonio e all'amministrazione dell'Ente. - - - - -

Tale inventario da inviarsi in copia alla Prefettura, dovrà essere aggiornato ogni anno, sotto la responsabilità del Presidente e del Segretario.

Art.9

Tutte le alienazioni e le affittanze dei beni, come pure le vendite dei boschi alle persone che non sono utenti, dovranno aver luogo secondo le norme stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato. - - - - -

Nelle aste, licitazioni e trattative private, gli utenti, a parità di condizioni, avranno titolo di preferenza di fronte agli altri aspiranti.

Art.10



La Comunanza non potrà alienare i beni collettivi nè mutarne la destinazione. - - - - -

- - - - - L'alienazione, sotto qualsiasi forma, dei beni di dominio collettivo potrà effettuarsi previa autorizzazione da darsi con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e ciò nei casi in cui il provvedimento si riconosce utile per la collettività e per il buon regime silvo-pastorale, con le condizioni e cautele da stabilirsi nel Decreto stesso.

CAPITOLO III^e

A M M I N I S T R A Z I O N E

Art. 11

La Comunanza è retta da un Presidente e da un Consiglio d'Amministrazione composto di quattro membri. - - - - -

Sia il Presidente che i Consiglieri vengono eletti dagli utenti, mediante votazione. - - -

Art. 12

Per le elezioni del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione che durano in carica cinque (5) anni, il Consiglio uscente quarantacinque giorni prima della scadenza del proprio mandato indice le elezioni. - - - - -

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti al Ruolo Utenti Monte dell'anno in cui vengono indette le elezioni. - - - - -

Le elezioni avranno luogo in un giorno festivo, e le urne rimarranno aperte dalle nove antimeridiane alle ore diciannove. - - - - -

Cureranno le elezioni un Presidente del Seggio e due scrutatori nominati dal Consiglio uscente. - - - - -

Segretario del Seggio è il Segretario della Comunanza. - - - - -

A tutti i componenti il Seggio spetta una indennità di lire millecinquecento. - - - - -

Trascorsa l'ora di chiusura delle urne, il Presidente del Seggio dichiara chiusa la votazione ed immediatamente procede alle operazioni di scrutinio. - - - - -

Terminate tali operazioni, ne viene redatta verbale attestante l'esito delle votazioni stesse.

Tale verbale redatte in triplice copia, con ivi indicata l'ora di chiusura e sottoscritto dal Presidente del Seggio e dai due scrutatori, viene immediatamente rimesso al Segretario della Comunanza che ne ri lascia al Presidente del Seggio regolare ricevuta.

Ammin. Appennino Guadese
GUIDO TADINO
Il Presidente
(Comun. Carlo Rosi)



Al fine di eleggere il Presidente ed i 4 (quattro) Consiglieri, il Consiglio uscente presenterà all'assemblea convocata per le elezioni, una lista di dodici nominativi scelti sempre fra gli utenti.

Un esemplare di tale lista sarà consegnata ad ogni singolo utente dal Presidente del Seggio.

Ogni votante segnerà a lato dei cinque membri del Consiglio che intende eleggere una crocetta, espressione del voto.

Nel contempo ciascun votante potrà o meno aggiungere in fondo alla lista da uno a cinque nominativi di suo gradimento iscritti nel Ruolo Utenti Monte, segnando però sempre a lato di ciascun nominativo aggiunto, a pena di nullità, la crocetta espressione del voto.

Sono nulle le schede che contengano un numero di voti aggiunti maggiore di cinque, o che a giudizio insindacabile del Presidente del Seggio contengano espressioni di voto artificiose o che possano permettere di stabilire in qualche modo l'identità del votante.

I cinque nominativi che avranno riportato il maggior numero di voti, saranno quelli designati dagli utenti a ricoprire le cariche di Presidente e


di membro del nuovo Consiglio d'Amministrazione: in caso di parità di voti sarà dichiarato eletto il più anziano di età. - - - - - + - - - -

Dopo che la Prefettura avrà restituito approvato il verbale attestante l'esito delle elezioni, il Presidente uscente convoca i cinque membri del nuovo Consiglio d'Amministrazione eletto e li invita a nominare dal proprio seno il nuovo Presidente mediante votazione, dando atto che egli non può prendere parte alla votazione stessa a meno che non sia stato rieletto fra i cinque membri del nuovo Consiglio: risulterà eletto Presidente la persona che almeno avrà riportato tre voti favorevoli su cinque votanti. - - - - -

Art. 14

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti alla scadenza del loro mandato quinquennale. - - - - -

Nel caso di morte o di dimissioni di uno o più membri del Consiglio nel corso del quinquennio, il Consiglio stesso provvederà a surrogarli rispettivamente con il primo dei candidati non eletti nelle ultime elezioni che abbia riportato il maggior numero di voti, poi con il secondo dei non eletti, poi con il terzo, e così via. - - - - -



Ammin. Appennino Gualdese
GUARDO TADINO
Presidente
(Comm. Carlo Rossi)
Carlo Rossi

Il Consigliere nominato in surrogazione,
dura in carica quanto avrebbe durato il suo predecessore surrogato. - - - - -

Art. 15

X Il Presidente:

- a) rappresenta la Comunanza, ne dirige l'amministrazione e soprintende al suo normale funzionamento;
- b) delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente;
- c) promuove, ove occorra, la modifica e l'integrazione delle norme statutarie; - - - - -
- d) delibera sulla nomina, sospensione e licenziamento del personale; - - - - -
- e) presiede gli "incanti" e stipula i contratti nell'interesse dell'Ente; - - - - -
- f) rappresenta l'Amministrazione in giudizio; promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi a tutela degli interessi della Comunanza; - - - - -
- g) delibera le tariffe della fida di pascolo e delle tasse di utenza; - - - - -
- h) forma e rivede la lista degli utenti; - - - - -
- i) presiede alla compilazione dei ruoli delle rendite e delle contribuzioni sociali; - - - - -
- l) delibera i bilanci preventivi ed approva i consuntivi; - - - - -
- m) delibera sulla erogazione delle somme stanziate

in bilancio per spese impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un articolo all'altro del bilancio stesso; - - - - -
n) cura la regolare tenuta ed aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili di dominio collettivo dell'Ente; - - - - -
o) sovrintende all'Ufficio ed al personale, fissandone l'orario di servizio; - - - - -
p) veglia al regolare andamento dei servizi e all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia; - -
q) mantiene i rapporti di collaborazione con le autorità e con il Comune. - - - - -

Art. 16

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. - - - - -

Nei casi d'urgenza basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima. - - - - -

- - - - - L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattarsi ed è sempre comunicato al Prefetto. - - - - -

Art. 17

- Il Consiglio deve essere obbligatoriamente sentito in tutti i casi previsti dall'art. 81 del Te-

Ammin. Apennino Gualdese
GUIDO TADINO
Presidente
(Comm. Carlo Rossi)



-sto Unico della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D.3 Marzo 1934 n°383. - - - - -

Oltre i casi previsti nel citato Art.81, il parere del Consiglio deve essere sempre sentito quando le deliberazioni ed i provvedimenti presidenziali siano soggetti all'approvazione Tutoria. - - -

E' in facoltà del Presidente di richiedere il parere del Consiglio, ogni qualvolta lo reputi utile ed opportuno, anche quando il parere stesso non sia obbligatorio. - - - - -

Nei casi in cui il parere del Consiglio è obbligatorio, e qualora il Presidente non creda di uniformarvisi, deve farne constare nel verbale di deliberazione. - - - - -

Art. 18

Le deliberazioni del Presidente sono pubblicate in copia nell'Albo Pretorio Comunale e nell'Albo speciale dell'Ente, in conformità alle norme stabilite per gli atti del Sindaco. - - - - -

Le deliberazioni stesse dovranno quindi inviarsi alla Prefettura per gli ulteriori provvedimenti di approvazione e di esecutività. - - - -

Art. 19

S E G R E T A R I O

La Comunanza ha un Segretario, cui è af-

- fidata la redazione dei processi verbali delle deliberazioni del Presidente e delle sedute del Consiglio, la regolare tenuta dell'inventario, dell'archivio e delle carte d'Ufficio. - - - - -

Il Segretario deve dare puntuale corso alle pratiche e alla corrispondenza di Ufficio; compilare i mandati di riscossione e di pagamento, i ruoli delle contribuzioni, i progetti di bilancio, la revisione dei consuntivi. Assiste il Presidente negli incanti, stende i relativi contratti e cura la regolare tenuta del repertorio. Compila la lista degli utenti e cura tutte le operazioni di revisione annuale. Prepara il Bilancio preventivo, controlla la esattezza e la documentazione dei conti consuntivi resi dal Tesoriere, ed è tenuto ad eseguire ogni altra funzione di Ufficio prevista dalla Legge Comunale e Provinciale e dalle altre disposizioni vigenti in materia. - - - - -

Anonimo Anonimo Guardiano
GUARDIANO TADINO
di Presidante
(Comm. Carlo Rossi)
Carlo Rossi



Art.20

G U A R D I A N I

Ai Guardiani è affidata la vigilanza scrupolosa ed assidua del patrimonio boschivo, pascolivo e prativo, del dominio collettivo dell'Ente. - - -

Nell'esercizio delle loro funzioni i Guardiani sono equiparati alle guardie campestri comunali.

li. - - - - -

I loro diritti e doveri saranno disciplinati da uno speciale regolamento interno di servizio.

Art.21

T E S O R I E R E

La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria e di cassa sono di regola affidati all'Esattore Comunale, il quale deve assumere la esazione con la stessa misura d'aggio stabilita per la riscossione delle imposte Comunali, con tutti gli obblighi e diritti derivanti dalla legge e dal regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Art.22

Il Tesoriere deve tenere, sotto la sua personale responsabilità, costantemente aggiornati i registri contabili e di cassa, che potranno essere esaminati saltanto dal Presidente e dal Segretario, dietro loro richiesta, nonchè dai funzionari all'uopo delegati dalla Prefettura e dall'Autorità Giudiziaria. Deve annualmente rendere conto della propria gestione nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio fissata al 31 Dicembre, e deve rispondere dell'inesatto per esatto, eccetto i casi d'insolubilità, dopo aver esperito in termini gli atti esecutivi, secondo le norme stabilite per i Comuni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.23

Il Presidente ed il Segretario sono responsabili delle carte loro affidate. Occorrendo di consegnarle ad altri per ragioni di servizio, debbono farsene rilasciare ricevuta per iscritto da conservarsi in atti d'ufficio, e le persone che le hanno ricevute ne rimangono a loro volta responsabili.

Art.24

Al Presidente ed al personale sono applicabili le disposizioni della Legge Comunale e Provinciale, nonchè tutte le altre prescrizioni stabilite in quanto ai loro doveri e le loro responsabilità.

Art.25

L'amministratore che intraprendesse liti senza che la relativa delibera abbia riportato la prescritta approvazione tutoria, è responsabile in proprio delle spese e dei danni che derivassero all'Ente in conseguenza della lite. Così pure, ordinando spese non debitamente autorizzate, o contravvenendo l'impegno, ne risponde personalmente, giuste le norme della precitata Legge Comunale e Provinciale e del relativo regolamento.

Art.26

La Comunanza potrà costituirsi in Consor-

ANONIME APPENNINO GUADESE
GUARDO TADINO
Il Presidente
(Cmnn. Carlo Rossi)



zio con altre Comunanze finitime, qualora nell'interesse dell'Ente dovesse stimarlo utile ed opportuno, per il più facile conseguimento dei propri scopi, per il maggiore e razionale sviluppo e miglioramento del suo patrimonio e soprattutto per la gestione tecnica dei beni collettivi silvo-pastorali. In tal caso il Presidente del Consorzio sarà scelto fra i Presidenti degli Enti consorziati e nominato dai predetti con elezione. - - - - -

Il Consorzio sarà disciplinato da un particolare Statuto-Regolamento? - - - - -

Art.27

Il trattamento economico e di carriera del personale stipendiato e salariato, è disciplinato con uno speciale regolamento organico e di servizio, secondo le norme stabilite dall'art.220 del Testo Unico 3 Marzo 1934 n°383 della Legge Comunale e Provinciale. - - - - -

CAPITOLO IV^o

DIRITTI DI UTENZA E UTENTI


Art.28

Il diritto di utenza dà la facoltà di poter pascare, legnare, raccogliere legna morta, far la frasca per mangime del bestiame, far carbonaie, calcinaie e fornaci di calce per gli usi essenziali

e familiari dei compartecipanti, nella proprietà della Comunanza, sotto la scrupolosa osservanza delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, dei piani economici di taglio, dei regolamenti d'uso per i pascoli e delle norme che già sono, o saranno, impartite dalla competente autorità Forestale.-----

Nel diritto essenziale di uso civico sono comprese anche le altre facoltà minori, le quali costituiscono gli elementi integrativi della servitù normale d'uso quale è intesa dal Titolo IV° del Libro secondo del Codice Civile.-----

Art.29



Tutti i beni che per liquidazione di usi civici, per glioglimento di promiscuità, per reintegrazione di occupazioni, per affrancazioni e per qualsiasi altro titolo, passeranno alla Comunanza in esecuzione della legge 16 Giugno 1927 n°1766, saranno sottoposti, al pari dei beni della Comunanza stessa posseduti, a regolamento di uso civico, in base al Capo II° del regolamento approvato con R.D. 26 Febbraio 1928 n°332 e saranno anche essi amministrati con le norme ivi stabilite, nonchè con quelle della Legge Comunale e Provinciale, in quanto e per quanto applicabili.-----

Art.30

Fanno parte della Comunanza e ne esercitano i diritti tutti i capi di famiglia abitanti nel Comune di Gualdo Tadino, che vi abbiano stabile residenza da almeno cinque anni e siano regolarmente iscritti nel registro di popolazione, ai sensi degli articoli 2 e 32 del R.D. 2 Dicembre 1929 n° 2132=.

Art.31

Sono da considerarsi capi di famiglia aventi diritto all'iscrizione nell'Albo degli utenti:

- a) i coniugati ed i vedovi con e senza prole; - - -
- b) le vedove con prole; - - - - - - - - - - - - -
- c) i tutori per i figli minorenni dell'Utente morto, sottoposti alla loro tutela; - - - - - - - - - - -
- d) i primogeniti maggiorenni degli utenti morti, quando provvedano al mantenimento dei fratelli minori di età; -
- e) i maggiori di età in genere, che dimostrino di vivere stabilmente divisi dalla propria famiglia. - -

Art.32

Il Presidente della Comunanza tiene costantemente aggiornata la lista degli utenti, nella quale debbono indicarsi il cognome, nome, paternità, professione, data d'iscrizione in qualità d'utente capo famiglia; il numero, il nome e l'età dei componenti la famiglia stessa. - - - - - - - - - -

La lista degli utenti deve essere visibile
a tutti presso la sede della Comunanza. - - - - -

Art.33

In qualunque epoca dell'anno le persone che
si trovino nelle condizioni volute dal precedente ar-
ticolo 30, potranno presentare istanza per essere
iscritti quali utenti. All'istanza dovranno unirsi
i documenti comprovanti la esistenza dei requisiti
richiesti. Di tali istanze sarà tenuto conto, se ac-
celte, fissandone la decorrenza al 1° Gennaio dell'an-
no successivo a quello in cui furono presentate. --

Art.34


Nel mese di Novembre il Presidente proce-
derà alla revisione della lista degli utenti, cancellan-
do coloro che ne abbiano perduto i requisiti ed iscri-
vendo quelli che abbiano fatto istanza di iscrizione
ed abbiano i requisiti voluti. - - - - -

Non perdono il requisito di utente quei ca-
pi di famiglia che trasferissero la propria residen-
za in altro Comune, conservando però nel territorio
frazionale la propria azienda agricola ovvero la pro-
prietà dei rispettivi beni terrieri, gestita da un
membro della propria famiglia. - - - - -

Art.35

La cancellazione degli utenti dalla lista,

(Cmm. Carlo Rosi)
Presidente



Annalise Appennino Guadese

GUIDO TADINO
Il Presidente

(Cmm. Carlo Rosi)

- tranne quella per morte, ed il rigetto dell'istanze per nuove iscrizioni, dovranno essere deliberate dal Presidente, previo avviso agli interessati, che potranno presso la sede della Comunanza esporre i motivi che credono di poter addurre per essere iscritti o mantenuti nella lista degli utenti. - - - - -

Art.36

- - - - - Le decisioni del Presidente saranno comunicate agli interessati non più tardi del 15 Dicembre dello stesso anno. - - - - - - - - - - - - - - -

Contro tali decisioni gli interessati potranno ricorrere al Prefetto non oltre il 31 Dicembre. -

Quando si tratti di reclamo contro il diniego del diritto dell'uso civico, gli interessati dovranno rivolgersi al competente Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, al quale, in conformità dell'Art.29 della Legge 16 Giugno 1927 n°1766, spetta di decidere tutte le controversie circa la esistenza, la natura e l'estensione del diritto. -

Art.37

Entro la prima quindicina di Dicembre gli utenti debbono, inoltre, presentare denuncia all'Ufficio della Comunanza del bestiame di loro proprie-

tà che intendono immettere nei pascoli comuni durante la stagione successiva. - - - - -

- Il Presidente provvederà alla compilazione del ruolo di riparte in base alle denuncie ricevute.

La misura della tassa, e fida di paseolo da imporre sul bestiame, sarà determinata ogni anno dal Presidente con deliberazione da sottoporsi alla Giunta Provinciale Amministrativa. - - - - -

CAPITOLO V°

C O N T R A V V E N Z I O N I

Art. 38

E' proibito, senza espressa autorizzazione, di far tagli di piante nei boschi; di far dissodamenti nei terreni della Comunanza; di stradicare ceppaie verdi; di convertire boschi d'alto fusto in cedui composti o semplici di capitozza o da sgamolle; di convertire i cedui composti in altre forme di cedue; di raccogliere erba, strame, semi od altro nei boschi; di asportare dai pascoli le deiezioni degli animali; di introdurre il bestiame bovino e ovino nei boschi di recente tagliata, o nelle zone di pascolo a riposo; di abbattere fratte, stecconate ed altri ripari per qualsiasi motivo. - - - - -

I contravventori saranno puniti a norma di

Ammin. Appennino Gualdesse
GUALDO TADINO
Il Presidente
(Comm. Carlo Rossi)



legge ed in base alle prescrizioni di massima e di polizia Forestale nelle zone soggette a vincolo.---

Art.39

L'Utente che introduceisse nei pascoli il bestiame non denunciato di sua proprietà sarà responsabile di contravvenzione e dovrà pagare altresì il corrispettivo di fida in ragione dei capi non denunciati. - - - - -

L'Utente che introducesse nei pascoli bestiame altrui, e tutti coloro che non essendo iscritti nella lista degli utenti, immettano bestiame nei pascoli della Comunanza, pagheranno a titolo di ammenda £.200= per ogni capo di bestiame bovino ed equino e £.40= per ogni capo di bestiame ovino, caprino e suino, e sarà ritenuto colpevole di frode ai danni della Comunanza. - - - - -

Art.40

Ai pastori che si introducessero nei boschi, è fatto divieto di portare ferri da taglio atti ad abbattere e a recidere alberi o rami, sotto pena dell'ammenda di £.50=, oltre la perdita del ferro sequestrato. - - - - -

Art.41

Le contravvenzioni saranno accertate nelle dovute forme, dai Guardiani della Comunanza, o da

qualsiasi altro agente giurato. - - - - -

Per la procedura contrayenzionale si osserveranno le disposizioni del Capo VIº Titolo IIº della legge C.P. 3 Marzo 1934 n°383, avvertendo che al Sindaco s'intende sostituito il Presidente della Comunanza. - - - - -

Art.42

Saranno soggetti anche alle pene di polizia sancite dal Codice penale e dalle altre leggi e regolamenti Forestali, coloro che si rendessero responsabili dei reati ivi previsti e puniti. - - - - -

Art.43

Il presente regolamento entrerà in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale, da effettuarsi dopo che sarà stato approvato dalla competente autorità superiore. - - - - -

GUALDO TADINO, addì 18 Ottobre 1969.

IL SEGRETARIO

(Sergio Conifidati)

Conifidati Sergio

IL PRESIDENTE

(Comm. Carlo Rosi)



Il presente "STATUTO-REGOLAMENTO" è stato deliberato con atto n°28 del 26 Dicembre 1952, approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Perugia in se-

duta del 19/1/1953.

L'Art.34 del suddetto Statuto-Regolamento è stato successivamente integrato con delibera n°1 dell'8/3/1953 (approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Perugia in seduta del 23/3/1953 col n° 11032/Div.III*) con l'aggiunta del comma seguente:
""Non perdono il requisito di utente quei capi di famiglia che trasferissero la propria residenza in altro Comune, conservando però nel territorio frazionale la propria azienda agricola ovvero la proprietà dei rispettivi beni terrieri, gestita da un membro della propria famiglia"".- - - - -

Il benestare al suddetto STATUTO-REGOLAMENTO (integrato come sopra all'art.34) da parte del superiore MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, fu comunicato a questa Amministrazione da parte della Prefettura di Perugia con la seguente lettera:

""PREFETTURA DI PERUGIA

Div.III* - n°40991

Addì, 10 Ottobre 1953.

OGGETTO: Statuto-Regolamento.

AL PRESIDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE APPENNINO

GUALDESE -

GUALDO TADINO

In relazione al nuovo Statuto-Regolamento approvato dall'assemblea degli utenti di questa Amministra-

zione in data 8/3/1953, si comunica che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, in seguito alla integrazione dell'Art.34 nel modo suggerito dal Ministero stesso, non ha avuto da osservare sul regolamento in parola. - - - - -

p.IL PREFETTO:-E/to: Rlandi Ricci.

Successivamente ancora, con atto n°38 del 25/11/1968

(approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Perugia in seduta dell'11/12/1968 col n°6067/Div. 3*) fu deliberato quanto segue: - - - - -

a) il primo comma dell'Art.12 dello Statuto-Regolamento dell'Amministrazione (Statuto-Regolamento deliberato il 26/12/1952 con atto n°28 e susseguentemente integrato con atto n°1 dell'8/3/1953) è sostituito dal seguente: - - - - -

"Per le elezioni del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione che durano in carica cinque anni, il Consiglio uscente quarantacinque giorni prima della scadenza del proprio mandato indice le elezioni"; - - - - -

b) l'Art.14 del suddetto medesimo Statuto-Regolamento dell'Amministrazione, è sostituito dal seguente:

"Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica cinque anni e possono essere rieletti alla scadenza

Annio Appennino Guadese
GUADALO TADINO
Uff. Presidente
(Comm. Carlo Rossi)



del loro mandato quinquennale. - - - - -

Nel caso di morte o di dimissioni di uno o più membri del Consiglio nel corso del quinquennio, il Consiglio stesso provvederà a surrogarli rispettivamente con il primo dei candidati non eletti nelle ultime elezioni che abbia riportato il maggior numero di voti, poi con il secondo dei non eletti, poi con il terzo, e così via. - - - - -

Il Consigliere nominato in surrogazione, dura in carica quanto avrebbe durato il suo predecessore surrogato. " " " - - - - - - - - - - - - - - - - -

Il benestare del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste alle variazioni apportate agli articoli 12 e 14 del presente "Statuto-Regolamento" a seguito della succitata delibera n°38 del 25/11/1968, è stato comunicato a questa Amministrazione dell'Appennino Gualdese da parte della Prefettura di Perugia con la seguente lettera:- - - - -

" " " " " PREFETTURA DI PERUGIA

Prot.n°4623 Div.3^

Addì, 4 Ottobre 1969.

ALL'AMMINISTRAZIONE APPENNINO GUALDESE di

GUALDO TADINO

OGGETTO: Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" di Gualdo Tadino; modifiche allo Statuto-Regolamento.